

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FINESTRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, concernente il condono delle sanzioni disciplinari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, stabilisce che, con effetto dalla data della sua entrata in vigore (2 aprile 1968), sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o di altri enti pubblici, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro, e che « delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Per effetto di tali disposizioni i benefici spettanti ai combattenti della seconda guerra mondiale secondo le norme di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, avrebbero dovuto essere riconosciuti anche a coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, avevano riportato san-

zioni disciplinari, con la sola esclusione di quelli puniti con una sanzione comportante la risoluzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione della difesa si è sempre opposta al riconoscimento dei benefici di guerra in favore dei militari suddetti, sostenendo che il condono elimina solo per l'avvenire gli effetti delle riportate sanzioni disciplinari.

Peraltro, i contrastanti pareri e le contrastanti decisioni del Consiglio di Stato hanno generato un'assurda disparità di trattamento tra militari in identiche situazioni, come si rileva dal parere n. 2432/72 in data 26 febbraio 1975 e dalla decisione n. 1034 in data 9 novembre 1976 di seguito riportati:

— parere n. 2432/72: « Come questo Consiglio ha ripetutamente affermato il condono di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 250, opera *ex nunc*. Per cui i suoi effetti non possono retroagire nel senso di far venire meno l'efficacia già prodotta dalla sanzione disciplinare in relazione a provvedimenti di promozione o di concessione di benefici combattentistici »;

— decisione n. 1034: Eliminata secondo la legge di condono ogni traccia delle riportate sanzioni, che costituisce il fatto ostativo, non può negarsi la pretesa dell'interessato a conseguire i benefici di guerra.

Allo scopo di porre l'Amministrazione della difesa in condizioni di applicare corretta-

mente le disposizioni di cui alla citata legge di condono 18 marzo 1968, n. 250, si rende necessario emanare una norma chiarificatrice avente natura di interpretazione autentica, che ponga fine ad una assurda, ingiustificata discriminazione che si è venuta a creare in conseguenza delle contrastanti decisioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il condono delle sanzioni disciplinari concesso dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, esplica la sua efficacia sia ai fini del riconoscimento dei benefici spettanti ai combattenti della seconda guerra mondiale previsto dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ai fini della promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento in congedo.

Art. 2.

I dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e i dipendenti di altri enti pubblici indicati nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che otterranno il riconoscimento dei benefici combattentistici per effetto del precedente articolo 1, potranno presentare la domanda di collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della citata legge entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I provvedimenti negativi di avanzamento degli ufficiali in congedo, che per effetto dell'articolo 1 della presente legge otterranno il riconoscimento dei benefici combattentistici, saranno sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati.